



COMUNE DI ORANI

Provincia di Nuoro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 34 del 17/05/2019

OGGETTO: Approvazione criteri generali per l'istituzione, il conferimento e la revoca degli incarichi di Titolari di Posizione Organizzativa.

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **diciassette** del mese di **maggio** alle ore **13:30** presso la Sala Giunta del Comune, convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei signori:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	Fadda Antonio	Si	
Vicesindaco	Pintus Laura	Si	
Assessore	Crudu Marco	Si	
Assessore	Gasola Giovanni	Si	
Assessore	Porcu Valerio		Si

Totale Presenti: **4**
Totale Assenti: **1**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000) **Piredda Anna Maria** nella qualità di Segretario Comunale.

Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza **Fadda Antonio** nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

- **PREMESSO** che l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 prevede espressamente l'attribuzione ai responsabili degli Uffici e dei Servizi di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

- **VISTI** gli artt. 13, 14 e 15 del nuovo C.C.N.L. del 21.05.2018 che testualmente recitano:

Art. 13 "1. Gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:

- 1) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;*
- 2) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.*

"2. Tali posizioni possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto di un incarico a termine conferito in conformità all'art. 14. Nel caso in cui siano privi di posizioni di categoria D, la presente disciplina si applica:

- 3) presso i Comuni, ai Dipendenti classificati nelle Categorie C o B;*
- 4) presso le ASP e le IPAB, ai Dipendenti classificati nella Categoria C.*

"3. Gli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art.8 del C.C.N.L. del 31.3.1999 e all'art.10 del C.C.N.L. del 22.1.2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell'art 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del presente C.C.N.L. ";

Art.14 "1. Gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato, e possono essere rinnovati con le medesime formalità.

"2. Per il conferimento degli incarichi gli Enti tengono conto, rispetto alle funzioni ed attività da svolgere, della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D. Analogamente gli enti procedono nelle ipotesi considerate nell'art. 13, comma 2, lett. a) e b), al conferimento dell'incarico di posizione organizzativa al personale non classificato nella categoria D.

"3. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale.

"4. I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo sono soggetti a valutazione annuale in base al sistema a tal fine adottato dall'ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'art. 15. Gli enti, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisiscono in contraddittorio, le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia; la stessa procedura di contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell'incarico di cui al comma 3.

"5. La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di cui all'art. 15 da parte del dipendente titolare. In tal caso, il dipendente resta inquadrato nel profilo e nella categoria di appartenenza".

Art. 15 "1. Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all'art. 13 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario.

"2. L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 16.000 annui lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione organizzativa.

Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione organizzativa.

Ai fini della graduazione delle suddette responsabilità, negli enti con dirigenza, acquistano rilievo anche l'ampiezza ed il contenuto delle eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna, sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.

“3. Nelle ipotesi considerate nell’art. 13, comma 2, l’importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 3.000 ad un massimo di € 9.500 annui lordi per tredici mensilità.

“4. Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l’erogazione annuale della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative, destinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento.

5. A seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili con decurtazione di quelle che gli enti hanno destinato alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative dagli stessi istituite, secondo quanto previsto dall’art. 67, comma 1, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono corrisposte a carico dei bilanci degli enti.

6. Nell’ipotesi di conferimento ad un lavoratore, già titolare di posizione organizzativa, di un incarico ad interim relativo ad altra posizione organizzativa, per la durata dello stesso, al lavoratore, nell’ambito della retribuzione di risultato, è attribuito un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione organizzativa oggetto dell’incarico ad interim. Nella definizione delle citate percentuali, l’ente tiene conto della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all’incarico attribuito nonché del grado di conseguimento degli obiettivi.

7. Per effetto di quanto previsto dall’art. 67, comma 7, in caso di riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative previste dal comma 5, si determina un corrispondente ampliamento delle facoltà di alimentazione del Fondo risorse decentrate, attraverso gli strumenti a tal fine previsti dall’art. 67.”;

- **RAVVISATA** la necessità di stabilire i criteri generali di istituzione, conferimento e revoca degli incarichi di Posizioni Organizzative presenti all’interno dell’Ente;
- **RAVVISATA**, altresì, l’opportunità di confermare il sistema di pesatura delle Posizioni Organizzative, così come adottato con propria precedente Deliberazione n. 30 del 30/05/2017, divenuta esecutiva ai sensi di legge;
- **RICHIAMATO** l’art. 17 del C.C.N.L. Comparto Regioni e Autonomie Locali del 21.05.2018, in ordine ai Comuni, come il presente, privi di posizioni dirigenziali;
- **VISTA** la proposta contenente i criteri per la istituzione, il conferimento e la revoca degli incarichi di Posizione Organizzativa dell’Ente, all’uopo predisposti, che si allegano al presente atto per farne parte sostanziale ed integrante;
- **DATO ATTO** che la suddetta proposta di adozione dei criteri è stata trasmessa alle OO.SS. Territoriali, e alle R.S.U. Aziendali con Nota Prot. n. 3093 del 10/05/2019 e che, nei termini di cui all’art. 5 del C.C.N.L. 21/05/2018 non risulta pervenuta alcuna richiesta di confronto;
- **VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000;
- **ACQUISITO** il parere favorevole del Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art.49 del Decreto Lgs. N°267/2000;

Ad unanimità

DELIBERA:

- Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
- Di approvare il criteri per l'istituzione, il conferimento e la revoca degli incarichi di Posizione Organizzativa del Comune di Orani, così come elaborati dal Responsabile dell'Area Amministrativa – Socio-Assistenziale e Culturale, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- Di dare atto che sono confermati i criteri per la pesatura della Posizioni Organizzative, a suo tempo approvati con propria precedente Deliberazione n. 30 del 30/05/2017, divenuta esecutiva ai sensi di legge;

Successivamente, con separata votazione

LA GIUNTA COMUNALE:

Ad unanimità

DELIBERA:

- Di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.lgs 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In ordine alla sola regolarita' tecnica della proposta di delibera di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**

Orani, 14/05/2019

Il Responsabile del Servizio
Fadda Tommasino

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

In ordine alla sola regolarita' contabile della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime parere **Favorevole**

Orani, 14/05/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Costa Ivan Salvator

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto da:

Il Sindaco f.to Fadda Antonio	Il Segretario Comunale f.to Piredda Anna Maria
---	--

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/00.

Dalla residenza Comunale, 20/05/2019

Il Segretario Comunale
Piredda Anna Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito internet del Comune di Orani per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 20/05/2019.

Orani, 20/05/2019

Il Segretario Comunale
Piredda Anna Maria

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Orani, 17/05/2019

Il Responsabile del Servizio
Fadda Tommasino